

LA COMUNITÀ LOCALE DI FRONTE ALLA DEVIANZA, ALLA DELINQUENZA E AL TRATTAMENTO DEL CONDANNATO

GIORGIO BATTISTACCI (*)

La legge contenente modifiche al sistema penale n. 689 del 24 novembre 1981, se sarà correttamente intesa ed applicata nel suo capo III, potrà significare una positiva inversione di tendenza in materia di sistema punitivo sotto diversi aspetti, anzi potrà rappresentare un passo avanti rispetto all'ordinamento penitenziario in quanto questo prevede, ad esclusione di casi eccezionali, misure alternative alla detenzione però dopo che si è verificato un impatto anche breve con la istituzione carceraria, mentre la nuova legge prevede sanzioni alternative per alcune pene detentive brevi senza richiedere l'impatto suindicato. La nuova legge ripropone poi il problema del coinvolgimento della comunità locale nella attuazione del sistema punitivo, per vari motivi rimasto in ombra nell'applicazione dell'ordinamento penitenziario.

Vanno in proposito fatte due premesse. La prima è quella che il carcere non risolve affatto le problematiche e le difficoltà di nessuno ed anzi spesso le aggrava perché non fa che ribadire e sanzionare la emarginazione, la diversità, la separatezza di certi soggetti nei confronti della società ed è spesso occasione di contatto con soggetti più pericolosi e più stabilizzati sulla via del delitto e quindi scuola di delinquenza.

Innanzitutto è stato osservato come la pena detentiva si risolve quasi sempre nell'unico effetto di realizzare la segregazione del condannato dalla società senza che si provveda in alcun modo a rimuovere le cause che stanno all'origine del comportamento del condannato violatore della legge penale.

(*) Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia.

Ciò crea l'equivoco che l'espiazione della pena serva a restituire alla società soggetti perciò solo recuperati, mentre è evidente che, essendo rimasto immutato il rapporto della società e delle istituzioni nei loro confronti, il nuovo contatto sociale non può che riprodurre, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente. Queste conseguenze sono risentite soprattutto dai soggetti meno forniti di mezzi economici e meno provvisti i quali, a differenza degli appartenenti ad altri gruppi sociali, vedono annullate in via definitiva le possibilità di un loro reinserimento sociale: tutto ciò dimostra la contraddizione di fondo della istituzione carceraria.

In secondo luogo va rilevato che, se pure in attuazione dell'art. 27 della Costituzione si vuole porre l'accento sulle finalità di rieducazione e di recupero del condannato, come tenta di fare anche l'ordinamento penitenziario, il perseguimento di tali finalità appare sempre meno realizzabile, soprattutto nel tempo presente (affollamenti delle carceri, sottolineatura del momento della sicurezza per il pericolo rappresentato da certi detenuti politici e comuni, ecc.), per l'artificiosità della vita nelle prigioni, per l'isolamento al quale sono costretti i detenuti, per il tipo di relazioni conflittuali che si stabiliscono tra il personale di custodia e i detenuti e pure tra i detenuti fra loro. Ma se si vuole porre l'accento sulle finalità della difesa della società, anche tale finalità viene sempre più a vanificarsi. Infatti sempre più frequenti, e non solo nel nostro Paese, sono le evasioni, le rivolte, le aggressioni, anche con esito mortale, che si verificano negli istituti carcerari per cui i luoghi creati per combattere i delitti divengono essi stessi occasione per la loro commissione, senza poi dimenticare le varie forme di sopraffazione e di strumentalizzazione attuate nei riguardi della maggioranza dei detenuti da parte dei soggetti più potenti e più pericolosi, sia comuni che politici (1).

Non esistono in realtà molti modi di mantenere il controllo delle comunità carcerarie, come impongono certamente esigenze di ordine e di sicurezza pubblici. Si possono accentuare le modalità della disciplina, le forme di controllo, l'esercizio dell'autorità ma tale scelta, non solo finirebbe per contrastare con gli

(1) Vedasi: E. BRUTI LIBERATI « Carceri esplosive », in *Dialectica*, n. 5 del 1981, pag. 108; G.D. PRISAPIA: « Il male oscuro delle carceri », in *Quaderni della Giustizia*, n. 3, pag. 3.

orientamenti maturati anche sul piano legislativo, come dimostra il nuovo ordinamento penitenziario, ma risulterebbe contraria alle attese degli interessati e quindi ostacolata da loro, mentre senza un certo loro consenso risulterà impossibile una corretta gestione carceraria. A tal fine sarebbe indispensabile per lo meno attuare diverse dimensioni quantitative delle carceri, un maggior collegamento dei detenuti con le famiglie e le comunità di appartenenza, diverse condizioni di vita all'interno del carcere, una suddivisione dei detenuti negli stabilimenti di pena secondo criteri di pericolosità il più possibile obiettivi, oltre, si intende, un incremento quantitativo e una maggiore qualificazione sotto diversi aspetti del personale.

Se dunque le carceri possono essere occasione per i delitti o incentivazione sulla via della professionalizzazione della delinquenza, esse possono finire per non rispondere, non solo alle finalità del recupero, ma neppure a quella della difesa della società.

Le contraddizioni della istituzione carceraria suindicate sono ancora aggravate da altre due situazioni. La prima è che oltre la metà della popolazione carceraria trovasi detenuta in stato di custodia preventiva. Ora la fase della custodia preventiva — oltre a non consentire l'applicazione di un qualsiasi trattamento in attuazione dell'ordinamento penitenziario — è quella che viene meno accettata dai detenuti. Infatti, mentre la fase di espiazione può trovare un atteggiamento di accettazione da parte del detenuto, soprattutto se questi si è convinto della sua colpevolezza, diversamente avviene per la custodia preventiva che viene vissuta come una fase di incertezza sulla propria sorte e come una misura sproporzionata ed ingiusta, specialmente nei casi in cui si è convinti della propria innocenza e in cui abbia una lunga durata, come spesso avviene. Non a caso le maggiori agitazioni e i più frequenti casi di rivolte si verificano tra i detenuti in custodia preventiva. Oltretutto la presenza di tanti detenuti in custodia preventiva incrementa l'affollamento nelle carceri e quindi la loro ingovernabilità.

La seconda è che le critiche che investono l'istituzione carceraria di cui si è parlato, vengono a riguardare in qualche misura anche l'intervento penale per se stesso e la sua logica (2).

(2) Vedasi: G. LA GRECA: « L'intervento penale nei confronti del minore », in *Foro It.*, 1976, p. V, pag. 255.

Non può dubitarsi che l'elemento che anima l'operatività del diritto in genere e di quello penale in specie è che intorno ad esso, ai suoi principi, alle sue norme, almeno quelle portanti, converga nelle grandi linee il consenso dei cittadini. In un momento come l'attuale, di transizione, in cui aumenta la conflittualità e si contrappongono differenti modelli comportamentali e diversi schemi di valutazione, il consenso dei cittadini di cui sopra si è detto, è destinato a ridursi sempre di più. Non si accetta che condotte che sono ritenute legittime o almeno non gravemente lesive di interessi collettivi vengano punite gravemente, mentre non vengono punite o punite con pene lievi condotte ritenute gravemente lesive di altri interessi collettivi. Non si accetta che i rigori della legge penale trovino attuazione sempre nei confronti di appartenenti a certe fasce sociali e non la trovino nei confronti di appartenenti ad altre fasce, che sono o almeno appaiono più privilegiate. Tutto questo viene a contrastare con la tendenza prevalente nel nostro Paese di invocare maggiori interventi punitivi del giudice penale e di attribuire al giudice maggiori poteri in materia penale.

Per tutte le considerazioni che precedono non ci si può non porre il problema di avviare un processo inverso che parta dalla considerazione che l'intervento penale è per sua natura molto costoso e spesso inutile se non pericoloso per la collettività, oltre che causa di gravi sofferenze per il singolo. Bisognerebbe ricorrervi il meno possibile e solo nei casi in cui il danno sociale sia molto grave ed altri interventi risultino inutili. Appare allora necessario individuare una serie di comportamenti per i quali sia possibile giungere alla decriminalizzazione, come ad esempio è avvenuto giustamente per la detenzione di stupefacenti per uso personale e battere la via della ricerca di sanzioni alternative alla detenzione come riesce a fare la recente legge n. 689, prevedendo la sostituzione di pene detentive brevi con la semidetenzione e la libertà controllata. Oltretutto si otterrebbero i vantaggi di sfovere la popolazione carceraria e di evitare contatti pericolosi e duraturi tra la massa dei detenuti, spesso autori di reati occasionali, con il ridotto numero di delinquenti, comuni e politici, realmente pericolosi.

A proposito di sanzioni alternative da eseguirsi al di fuori della istituzione carceraria va sottolineato che esse possono offrire la possibilità di coinvolgere in qualche modo la collettività,

soprattutto quella locale, che è rimasta sempre purtroppo estranea ai problemi della giustizia penale e della devianza.

Di qui la seconda premessa di cui sopra è fatto cenno.

Sino ad ora il settore della devianza e della giustizia penale era stato considerato estraneo agli interessi della comunità ed era stato sempre affidato a strutture separate che lo avevano gestito in maniera separata ed esclusiva (3).

Probabilmente al fondo di tale scelta di separazione — oltre al privilegio che si riteneva dover accordare in via quasi esclusiva al momento della sicurezza e della difesa della società — stava il timore di affrontare il problema della devianza e della delinquenza in quanto si trattava di un nodo capace di far emergere le contraddizioni della società: pertanto il problema era stato sempre affrontato considerando il comportamento deviante o violatore della legge penale come specifico e particolare di soggetti ritenuti « diversi » da penalizzare e da emarginare.

Tale impostazione aveva portato così ad una netta divisione tra il sistema dei servizi posti in essere dalla comunità, ivi compresa quella locale, e il sistema penale o, in un senso più ampio, il sistema dei servizi della giustizia.

Intanto per il settore della devianza e della delinquenza era sempre mancata una corretta conoscenza e informazione del fenomeno da parte della collettività aumentando la deresponsabilizzazione di questa in proposito. Inoltre nessun programma di sviluppo economico e sociale, a livello nazionale e locale, ha mai recepito in sé i problemi della devianza e quelli connessi alla giustizia penale, cercando di tenerli presenti e di integrarli nella programmazione della politica sociale. I servizi della giustizia hanno così continuato ad avere sempre un carattere particolare ed autarchico e sono stati sempre rivolti a finalità custodialistiche e di difesa della società.

Eppure i cittadini che entrano nelle strutture previste per la devianza e nel circuito penale sono per larga parte anche utenti del sistema dei servizi sociali o lo sono stati in passato. Vi è quindi una stretta connessione tra i servizi sociali — oggi soprattutto quelli locali perché a norma della legge n. 382 del 1975 e del D.P.R. 616 del 1977 il sistema dei servizi viene ad

(3) C. COPPOLA, « Ente locale, disadattamento minorile e assistenza penitenziaria », in *Prospettive sociali e sanitarie*, n. 4, 1978, 1.

essere imputato alla regione sul piano legislativo e programmatico e ai comuni singoli o associati sul piano della attuazione concreta — e servizi della giustizia nonché il sistema attinente la devianza o addirittura il sistema penale (4). Si avverte pure che dove i servizi sono più carenti viene ad assumere maggiore rilievo il complesso delle strutture approntate dallo Stato per la devianza e per il settore penale. Inoltre non può ignorarsi come lo sviluppo dell'area della devianza e l'assunzione di particolari caratteristiche sia connesso al grado e alle modalità dello sviluppo economico-sociale di una certa area territoriale e all'attuazione o meno di una politica sociale e dei servizi: pertanto la programmazione territoriale sul piano economico e su quello sociale viene ad avere una diretta incidenza pure sull'allargamento o sul restringimento dell'area della devianza e della delinquenza.

Negli ultimi anni si sono avviate tendenze — anche sul piano legislativo — rivolte a superare la separazione tra il sistema penale e i servizi della giustizia, da un lato, e i servizi e la politica sociale, soprattutto degli enti locali, dall'altro.

Si possono ricordare l'art. 17 dell'ordinamento penitenziario che prevede la partecipazione della comunità esterna (che non può che essere che quella locale) all'azione rieducativa dei condannati e gli artt. 45 e 46 dello stesso ordinamento da leggersi in relazione all'art. 23, lett. a) e b) D.P.R. 616 del 1977, per cui il compito di provvedere all'assistenza delle famiglie dei detenuti e all'assistenza post-penitenziaria è attribuito alla comunità locale e all'ente che istituzionalmente la rappresenta, il comune singolo o associato. Né va dimenticato l'art. 78 dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità che persone idonee all'assistenza e alla educazione, che non possono che provenire dalla comunità locale, siano autorizzate a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera di sostegno morale dei detenuti e degli internati e al loro futuro reinserimento nella vita sociale.

Nella nuova legge n. 689 è infine previsto all'art. 105 il lavoro sostitutivo da svolgere a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organiz-

(4) Vedasi: « Problemi della devianza minorile », in numero speciale della rivista *Prospettive sociali e sanitarie*, n. 4, 1979; *I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali* a cura di A. BARBERO e F. BASSANINI, Il Mulino, Bologna, 1978.

zazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, attraverso la stipula di convenzioni con detti enti da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.

In ordine dunque alla problematica della devianza e della delinquenza l'azione della comunità, in particolare quella locale, può esplicarsi ad un triplice livello.

Un primo livello è quello della prevenzione. Non può certo ignorarsi come innanzitutto sul piano della prevenzione influenzino scelte politiche, legislative, amministrative di carattere nazionale. Ad esempio, la crescita disordinata dei grandi agglomerati urbani e la ghettizzazione di tante famiglie, soprattutto di immigrati, hanno sicuramente influito per un allargamento dell'area della devianza che si sarebbe sicuramente evitato o reso meno accentuato se si fosse realizzato uno sviluppo più corretto ed umano del Paese.

Ma, tornando all'azione della comunità locale e dell'ente che la rappresenta istituzionalmente, il comune singolo o associato, va sottolineato come scelte di programmazione territoriale, degli insediamenti urbanistici, alla politica dei trasporti, alle incentivazioni di natura economica e quindi occupazionale, ecc. possono avere influenza, come si accennava sopra, nell'evitare o nel rendere meno rilevanti certi stimoli ed occasioni di incremento della devianza e anche della delinquenza. In particolare una politica locale nei confronti dei giovani, la creazione di centri di socializzazione, la diffusione di scuole con attività integrative, l'offerta di forme di occupazione meno defatiganti e ripetitive e quindi più stimolanti, ecc. possono evitare o ridurre manifestazioni di devianza giovanile e quindi impedire che nuove leve vadano ad ingrossare le file della devianza e della delinquenza adulta. Così pure, oggi che molti reati contro il patrimonio sono legati al fenomeno della diffusione delle droghe (si ruba per procurarsi il denaro per l'acquisto delle sostanze stupefacenti), un'azione dei servizi locali rivolta ad assistere e sostenere i potenziali o gli attuali utenti di droghe può contribuire ad evitare o ridurre i reati sopramenzionati e quindi certe manifestazioni di delinquenza.

Così infine un'efficace azione dei servizi socio-sanitari locali nei confronti delle famiglie in difficoltà e dei minori può contribuire ad evitare che si formino nuovi soggetti destinati

alla « carriera » della devianza e della delinquenza. Gli esempi potrebbero continuare.

Un secondo livello è quello relativo all'assistenza post-penitenziaria e al reinserimento sociale dei detenuti. Su questo piano sono state richiamate sopra le norme dell'ordinamento penitenziario applicabili e l'art. 23 D.P.R. 616 del 1977. Perché però una tale azione non rimanga sulla carta è necessario che gli enti locali e i loro servizi siano posti in grado di conoscere per tempo e in modo completo quali detenuti verranno dimessi dal carcere, quale è la loro situazione familiare e sociale, quali sono le loro esigenze e i loro bisogni, quale è, in sostanza, la loro storia.

A tal fine non può non stabilirsi uno stretto rapporto di collaborazione tra i centri di servizio sociale di cui all'art. 72 dell'ordinamento penitenziario e gli operatori sociali che agiscono all'interno della istituzione carceraria, da un lato, e i servizi sociali territoriali, dall'altro, ricercando insieme linee comuni di intervento. Soprattutto però sarebbe utile che i detenuti, a meno che non ricorrano motivi di sicurezza, non venissero incarcerati in stabilimenti lontani dalle loro famiglie e comunità territoriali: infatti la comunità locale potrà operare per un efficace reinserimento del detenuto solo se conosce i problemi da tempo, ha potuto mantenere con lui contatti anche durante il periodo della detenzione e si è resa quindi disponibile e capace di riaccoglierlo nel suo seno al momento della sua dimissione dal carcere. È puramente illusorio prospettarsi che un detenuto che ha soggiornato, magari per un lungo periodo, in un carcere lontano, e del quale la comunità locale ignora o ha dimenticato addirittura l'esistenza, una volta che ricompaia dove viveva in passato o si stabilisca in un ambiente che neppure lo conosce (ad esclusione di casi particolari per i quali si renda necessario un mutamento di ambiente) venga accolto, reinserito nella vita sociale, trovi un'occupazione e così via. Anzi proprio il perpetuarsi di tali illusioni, che certe leggi coltivano, fa sì che molti detenuti non si reinseriscano affatto, anche perché, come si accennava all'inizio, non sono state minimamente rimosse le cause che stavano all'origine del loro comportamento, e ritornino a delinquere rientrando nuovamente in carcere.

Non possono ignorarsi le disposizioni impartite in questi anni dal Ministero del Lavoro agli uffici di collocamento e gli in-

terventi dei consigli di aiuto sociale nei riguardi delle imprese onde conseguire un reinserimento lavorativo degli ex detenuti, ma è da ritenere che molto spesso le disposizioni e gli interventi suindicati siano rimasti privi di effetto anche per le difficoltà occupazionali oggi particolarmente rilevanti. Nuovi indirizzi in materia di collocamento sono contenuti nel disegno di legge approvato il 15 ottobre 1981 in sede legislativa dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati contenente « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »: in tale disegno di legge sembrano superate le inevitabili situazioni di discriminazione nei confronti dei detenuti ammessi al lavoro extra carcerario e quindi anche degli ex detenuti.

Un terzo livello può essere quello della partecipazione della comunità locale all'azione di trattamento del condannato, per la quale nuovi spazi possono aprirsi con la legge n. 689 del 1981, come si accennava all'inizio.

La legge prevede, com'è noto, la sostituzione di pene detentive brevi con la semidetenzione o la libertà controllata.

Tali sanzioni sostitutive della pena detentiva — oltre a ridurre pericolosi affollamenti nelle prigioni e ad evitare un pregiudizievole impatto con le istituzioni carcerarie — sono dirette a favorire il reinserimento sociale del condannato, in modo più largo ed efficace che non le misure alternative di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario.

Inoltre la legge prevede all'art. 102 che, in caso di conversione di pene pecuniarie per insolvibilità del condannato, allorché la pena da convertire non sia inferiore ad un milione, la stessa possa essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo, da prestarsi in favore della collettività con le caratteristiche e le modalità più sopra ricordate.

Il lavoro sostitutivo avrà svolgimento nell'ambito della provincia di residenza del condannato, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda una maggiore frequenza settimanale.

L'intento del legislatore è evidentemente quello di ritenere l'impegno lavorativo un mezzo importante per il recupero del condannato e per renderlo consapevole dei suoi doveri verso la società da lui offesa con il reato.

Sicuramente la previsione del lavoro sostitutivo sarebbe stata molto più efficace e produdente se fosse stata mantenuta nelle forme contenute nel testo legislativo precedente la sua definitiva approvazione. In questo non si parlava di lavoro sostitutivo limitato solo al caso di conversione di una pena pecuniaria, ma si prevedeva una giornata di lavoro obbligatoria da compiere per almeno un giorno alla settimana da tutti coloro ai quali venivano applicate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

Comunque, ritornando ai compiti della comunità locale questa già in qualche modo dovevasi ritenere impegnata nell'attività di trattamento: si è ricordato sopra l'art. 17 dell'ordinamento penitenziario che riteniamo che, per vari motivi, sia rimasto generalmente inattuato, ma può aggiungersi come certe, spesso proficue assegnazioni al lavoro all'esterno di detenuti, come previsto dall'ordinamento penitenziario, siano state rese possibili solo per l'impegno delle comunità e degli enti locali.

Oggi l'impegno della comunità locale appare ancora più penetrante e decisivo. Innanzitutto va osservato che colui che è ammesso alla libertà controllata rimane nel suo ambiente di vita e che l'ammesso al regime di semidetenzione, a norma dell'art. 55 della legge n. 689, è inserito in istituti situati nel comune di sua residenza o in un comune viciniore. Questo sottolinea come la comunità locale non può disinteressarsi del trattamento del condannato e debba collaborare all'azione rivolta al suo recupero, offrendogli un sostegno e occasioni di lavoro, se necessario, nonché contribuendo ad eliminare le cause della sua devianza.

Anzi ci si dovrebbe pure porre il problema, almeno per coloro che sono ammessi al regime di semidetenzione in forza della nuova legge e cioè in sostituzione di pene detentive brevi e quindi di soggetti che non dovrebbero essere pericolosi, se addirittura la gestione degli istituti che li accolgono non debba essere affidata proprio alla comunità locale: questo servirebbe a marcare più efficacemente che il regime delle sanzioni sostitutive si differenzia dal sistema punitivo tradizionale e a sottolineare l'impegno delle comunità locali nel senso del recupero della devianza e della delinquenza, impegno che potrebbe avere sviluppi ulteriori.

Quanto poi al lavoro sostitutivo è da ritenere che le offerte di tale lavoro più facilmente possano provenire dagli enti e

dalle comunità locali sia per i tipi di lavoro sostitutivo di utilità sociale indicati nell'art. 105 della legge n. 689 e sia perché solo gli enti, le organizzazioni, i corpi sociali locali — più vicini al detenuto che non lo Stato — possono realmente porsi il problema dell'impiego del condannato in lavori socialmente civili, come già si è verificato in alcuni casi di assegnazione di detenuti al lavoro all'esterno in attuazione dell'ordinamento penitenziario.

Gli impegni in tal senso degli enti e delle comunità locali richiedono innanzitutto una mobilitazione dei servizi locali e uno stretto rapporto tra i servizi della giustizia e servizi locali come già accennato in precedenza.

Inoltre richiedono lo sviluppo di forme di solidarietà e di disponibilità delle comunità locali e dei loro componenti che non potranno non contribuire in ordine ad una crescita personale del condannato nonché al miglioramento della qualità della vita in generale.

Dovrà avviarsi un processo di presa in carico da parte delle comunità locali degli ammessi al regime di libertà controllata e di semidetenzione che crei un rapporto nuovo tra comunità e coloro che hanno violato la legge, anche perché costoro, in considerazione delle pene detentive che in astratto avrebbero potuto loro infliggersi, si devono ritenere soggetti che hanno delinquito per motivi occasionali e comunque per problematiche che un valido impegno comunitario può contribuire a risolvere efficacemente e in modo definitivo.

RIASSUNTO

La nuova legge n. 689 del 24 novembre 1981 può significare una positiva inversione di tendenza in materia di sistema punitivo e riproporre un efficace coinvolgimento della comunità locale nelle forme di attuazione del sistema punitivo. Sotto il primo profilo va considerato come l'impatto con il carcere si presenta per tutti come gravemente pericoloso: infatti, oltre a non riuscire quasi mai a svolgere un'azione rieducativa, il più delle volte il carcere è causa di ulteriore emarginazione e criminalizzazione per cui non serve neppure a garantire la società da un ulteriore allargamento dell'area della delinquenza. Per questo è necessario battere una via diversa e ricorrere al carcere solo nei casi in cui il danno sociale sia molto rilevante ed altri interventi siano inutili o pericolosi per la società. Nella maggioranza dei casi appare opportuno battere la via della depenalizzazione con l'applicazione di sanzioni alternative, a volte anche più efficaci di quelle tradizionali.

In questo senso si muove la nuova legge.

Sotto il secondo profilo va osservato come la comunità locale possa operare nel senso di ridurre l'area della delinquenza innanzitutto a livello della prevenzione; di questo deve farsi carico nelle sue scelte politiche e amministrative in ogni settore l'ente che istituzionalmente rappresenta la comunità locale, cioè il comune singolo o associato. In secondo luogo la comunità locale è chiamata ad intervenire nel momento del reinserimento sociale dei detenuti al termine della pena, in attuazione dell'art. 46 dell'ordinamento penitenziario da leggersi in relazione all'art. 23 del D.P.R. 616 del 1977. In terzo luogo la comunità locale può operare anche nella fase del trattamento del condannato.

Per quanto attiene i detenuti e gli internati vanno ricordate le previsioni degli artt. 17 e 78 dell'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda coloro che, in base alla legge n. 689 del 1981, saranno ammessi ai regimi di semidetenzione e di libertà controllata in alternativa alla detenzione, la comunità locale potrà intervenire efficacemente con l'offerta di un sostegno e di occasioni di lavoro, contribuendo ad eliminare le cause e a risolvere le problematiche che li hanno condotti a delinquere.

RESUME

La nouvelle loi N° 689 du 24 novembre 1981 peut signifier un coup de barre en sens positif en ce qui concerne le système punitif et peut stimuler une participation plus active de la communauté locale dans les formes d'exécution du même système.

Quant au premier aspect, il faut considérer que l'impact avec la prison est très dangereux pour tous: en effet, non seulement la prison ne sait presque jamais réaliser une action rééducative, mais la plupart du temps, elle est la cause d'une émargination et d'une criminalisation supplémentaire, ce qui ne préserve, en aucun cas, la société d'une extension ultérieure de la délinquance.

C'est pourquoi il faut chercher une voie différente et il faut recourir à la prison seulement dans les cas où le dommage social est très important et d'autres sanctions seraient inutiles ou dangereuses pour la société. Dans la plupart des cas, on préfère la voie de la dépenalisation avec application de sanctions alternatives, parfois même plus efficaces que les sanctions traditionnelles. C'est dans ce sens que la nouvelle loi opère.

Quant au second aspect, il faut observer comment la communauté locale peut opérer afin de réduire le phénomène de la délinquance, au niveau de la prévention d'abord. C'est ce dont l'organisme qui représente institutionnellement la communauté locale, c'est-à-dire la commune, seule ou associée, doit se préoccuper lors de ses choix politiques et administratifs.

Ensuite, la communauté locale est appelée à intervenir au moment de la réadaptation sociale des détenus à la fin de la peine, en application de l'art. 46 du règlement pénitencier en tenant compte de l'art. 23 du D.P.R. 616 de 1977.

En troisième lieu, la communauté locale peut opérer aussi quant au traitement du condamné. En ce qui concerne les détenus et les internés, il faut rappeler les dispositions prévues dans les art. 17 et 78 du règlement pénitencier. En ce qui concerne ceux qui, selon la loi N° 689 de 1981, seront admis aux régimes de semidetention et de liberté contrôlée plutôt qu'au régime de détention, la communauté locale pourra intervenir de façon efficace en offrant un soutien et des occasions de travail, et pourra contribuer ainsi à éliminer les causes et à résoudre les problèmes qui ont porté à la délinquance.

SUMMARY

The new law no. 689, dated 4th November 1981, could mean a positive reversal of the tendency in the prison system, and again suggests an effective involvement of the local community in the realization of this system.

As far as the former is concerned, one must bear in mind that the impact of prison life on the convict is very dangerous for everyone; in fact, not only does prison life hardly ever manage to rehabilitate the prisoner, but it often causes a further feeling of being cut off from the community, and thus increases criminalization. It may thus be seen that prison does not even guarantee to protect society from further expansion of crime. This is why it is necessary to change direction, turning to prison only as a last resort, and only in those cases where the harm to society is very notable and other interventions are useless or even dangerous to the community. In most cases, it seems expedient to turn towards depenalization by applying alternative sanctions, that are sometimes more effective than the traditional prison system. The new law is aimed at this.

With regard to the community's involvement, it must be noted that the local community may work at reducing crime, first of all as far as prevention is concerned. In this connection, the body that is the institutional representative of the local community, formed of a single commune or combined ones, must be responsible for taking the political and administrative decisions in each sphere. In the second place, the local community is called upon to intervene at the point when the prisoners are to be reinstated in society at the end of their sentence, according to par. 46 of the prison regulations, to be taken in conjunction with par. 23 of the D.P.R. 616, of 1977. In the third place, the local community may also work during the phase of treatment of the prisoner. As far as convicts and internees are concerned, the forecasts of paras. 17 and 78 of the prison regulations should be borne in mind. Concerning those who, according to Law no. 689 of 1981, will be admitted to the regime of semi-detention and supervised parole as an alternative to a prison sentence, the local community will be able to intervene usefully by offering support and the chance of working, thus contributing to the elimination of the causes that led the prisoner to crime in the first place, and helping to solve his problems.

RESUMEN

La nueva ley n° 689 del 24 de noviembre de 1981 puede significar una positiva inversión de las tendencias en el sistema penal y repropone al mismo tiempo una eficaz participación de la comunidad local en las formas de aplicación del sistema penal.

Desde el primer punto de vista, es necesario considerar de qué modo el contacto con la cárcel se presenta para todos como una experiencia gravemente peligrosa. En efecto, además de que casi nunca consigue cumplir una acción reeducativa, en la mayoría de los casos supone un nuevo motivo de emarginación y de criminalidad, por lo cual no sirve ni siquiera para garantizar a la sociedad una ulterior ampliación del área delincuencia. Por lo mismo, es necesario comenzar a recorrer un camino diverso y recurrir a la cárcel sólo en los casos en que el drama social sea muy relevante y las restantes intervenciones hayan demostrado su inutilidad, o su peligro para la sociedad.

En la mayoría de los casos parece oportuno recurrir a la vía de la despenalización mediante la aplicación de sanciones alternativas, que a veces son aún más eficaces de las tradicionales. En este sentido avanza la nueva ley.

Desde el segundo punto de vista, es necesario observar de qué manera podrá actuar la comunidad local a fin de reducir el área delincuencia, sobre todo a nivel preventivo. De esta fase, así como de sus implicaciones políticas y administrativas en cada sector, deberá encargarse la corporación que ostente la representatividad institucional de la comunidad local. Es decir, la municipalidad comunal, sola o asociada a otros entes.

En segundo lugar, la comunidad local es también llamada a intervenir al momento de la reinserción social de los detenidos al término del cumplimiento de sus penas, en aplicación del art. 46 del ordenamiento penitenciario, relacionado con el art. 23 del D.P.R. 616 de 1977.

En tercer lugar, la comunidad local también puede intervenir en la fase de tratamiento del condenado. En lo que se refiere a los detenidos y a los internados, es necesario recordar lo estipulado por los arts. 17 y 78 de las reglamentaciones penitenciarias. En lo que se refiere a aquellos que por la ley n° 689 de 1981 podrán acogerse al régimen de semidetención o de libertad controlada como alternativa a la detención, la comunidad local podrá intervenir eficazmente mediante el ofrecimiento de ayudas o de trabajo, contribuyendo de este modo a eliminar las causas y a resolver los problemas que han conducido a los condenados a la delincuencia.

ZUSAMMENFASSUNG

Das neue Gesetz vom 24. November 1981, Nr. 689, darf als eine vorteilhafte Tendenzumkehr im Strafvollzugssystem-Sachverhalt gelten und gleichzeitig wirksam die lokale Gemeinschaft mit in die Vollzugsformen des Strafsystems wirksamerweise hineinzuziehen.

Unter der ersten Ansicht ist es wichtig, das erstmalige Stossen auf das Gefaengnis fuer alle als Schadensgefaehrliches zu zeigen: tatsaechlich wirkt das Gefaengnis ebenfalls keine Wiedererziehung aus, und ist es meistens Ursache einer Weiterentwicklung der Emargination wie auch der Kriminalisierung so, dass es selbst auch keine Garantie fuer die Gesellschaft gegen die Weitererweiterung der Delinquenz anbietet. Aus diesem Grund ist einen verschiedenartigen Weg einzuschlagen und das Gefangenhalt allein dabei anzuwenden, wenn das Sozialschaden als stark relevant geschaetzt werde und doch fuer die Gesellschaft unnuetzlich zugleich geraehrlich seien.

Groesstenteils scheint es, den Entstrafungsweg durch Ersatz mit haeufig wirksameren Alternativenmassnahmen am geeignetsten einzuschlagen.

Das neue Gesetz richtet sich darauf hin.

Unter der zweiten Ansicht soll beobachtet werden, wie die lokale Gemeinschaft zur Verengerung des Delinquenzraums hauptsaechlich sozialpraeventiv taetig sein. Dafuer soll sich die lokale Gemeinschaft als eigenen Auftrag vertretungshabende Institution, d. h. die Einzel- bzw. Konsortialgemeinde, in allen Sachbereichen besorgen.

Zweitens soll die lokale Gemeinschaft bei der Wiedereingliederung der Gefangenen nach der Gefaengnisdimission zur Vervirklichung des Art. 46 des Ordinamento Penitenziario (Strafvollzugsgesetz, n.d.t.) hinsichtlich des Art. 23 des Republikpräsidentendekretes 1977, Nr. 616 intervenieren.

Drittens darf die lokale Gemeinschaft in der Phase der Verurteiltenbehandlung auch noch handeln.

Bei den Gefangenen und den Untergezogenen zu Gefangenschaftssicherheitsmassnahmen sollen das in Acht nehmen werden, was der Art. 17 und der Art. 78 des Strafvollzugsgesetzes vorschreibt.

Bei den kraft des Gesetzes von 1981, Nr. 689, Halbgefangenschaft bzw. aufsichtspflichtige Freiheit gefangenschaftsalternativ Verguenstigenden darf die lokale Gemeinschaft wirkungsvoll durch Hilfs- bzw. Arbeitsmoeglichkeitenangebot beitragsleistend dazu intervenieren, dass es leicht erreichbar ist, Vergehensursache zu entfernen und die betreffende Problematik zu loesen.